

Causa Bordogna e altri c. Italia – Prima sezione – sentenza 13 maggio 2026 (ricorsi nn. 27200/24 e altri)

Causa Mazza e altri c. Italia – Prima sezione – sentenza 11 giugno 2026 (ricorsi nn. 9212/25 e altri)

Diritto a un processo equo - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art.6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale - Sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Violazione dell'art.1, Prot. n. 1, sotto la lesione del diritto a riscuotere quanto riconosciuto da un tribunale - Sussiste.

Viola l'art 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne emanate in favore dei ricorrenti.

Viola l'art. 1, Prot. 1, sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - di sentenze di varie autorità interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano la mancata esecuzione, da parte delle competenti autorità italiane, di diverse decisioni di corti d'appello, tribunali e giudici di pace, con le quali era stato riconosciuto ai ricorrenti il diritto al pagamento di compensi professionali e voci indennitarie di vario tipo.

Nonostante il carattere definitivo ed esecutivo delle pronunce, il Ministero della giustizia e vari altri enti non avevano provveduto al pagamento delle somme dovute. I ricorrenti avevano pertanto adito la Corte EDU, lamentando la mancata esecuzione delle decisioni pronunciate in loro favore.

La Prima Sezione, richiamata la propria consolidata giurisprudenza in materia (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997; *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011; *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009; e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000) ribadisce che l'esecuzione di una decisione giudiziaria deve essere considerata parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU. Ciò premesso, dunque, la Corte ritiene che le autorità italiane non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per assicurare la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni pronunciate in favore dei ricorrenti e accerta, pertanto, la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione.

La Corte accerta altresì la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, poiché la mancata esecuzione delle pronunce giudiziarie ha impedito ai ricorrenti di ottenere il pagamento dei crediti definitivamente riconosciuti in loro favore, incidendo sul loro diritto al godimento dei beni.

La Corte dispone, dunque, che lo Stato italiano assicuri, entro tre mesi, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie ancora ineseguite e riconosce ai ricorrenti il risarcimento del danno morale nonché il rimborso delle spese processuali.